



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF026

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

OGGETTO	MODELLO IVA 2019 - IL VISTO DI CONFORMITÀ
RIFERIMENTI	ART. 38-BIS DPR 633/72; ART. 10 DL 78/2009; CCMM 35/2015, 7/2015, 32/2014; 29/2010
CIRCOLARE DEL	11/02/2019

Sintesi: il visto di conformità sul modello Iva ha la duplice finalità di consentire:

- la compensazione orizzontale del credito Iva per importi superiori a € 5.000
- l'accesso al rimborso del credito Iva di importo superiore a € 30.000 per i soggetti "non a rischio" al fine di evitare la prestazione di garanzia.

Il visto di conformità può essere rilasciato:

- ✓ solo in presenza di iscrizione nell'elenco informatizzato della DRE, che ne controlla i requisiti
- ✓ in seguito all'esecuzione di una serie di verifiche di natura "formale"

Le istruzioni al mod. Iva 2019 riportano, per la prima volta, i casi di non regolarità di apposizione del visto, tra cui particolare attenzione va posta da parte dei soggetti non abilitati che si avvalgono di colleghi terzi.

Come di consueto, il visto di conformità alla Dichiarazione Iva è necessario al fine di:

- a) poter **compensare orizzontalmente** un credito annuale IVA di importo **superiore ad € 5.000**
- b) procedere alla **richiesta di rimborso** del credito IVA **superiore a € 30.000** evitando la **prestazione della prescritta garanzia** (limitatamente ai soggetti "non a rischio").

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DEI CREDITI

OGGETTO			CONDIZIONI		MODALITA' /TERMINI		Rif.
RIMBORSI	DEL CRED. IVA	ANNUALE e/o INFRANN.	≤ €. 30.000	qualsiasi contrib.	Libero	istanza con la presentaz. della Dich. Iva o del mod. TR	DLgs. 175/2014
			> €. 30.000	soggetti non a rischio	Visto in Dich. Iva/mod. TR		
		sogg. a rischio		Garanzia			
	DI CREDITI IID	-	nessun visto nè garanzia				-
COMPENS. ORIZZ. (1)	DEL CRED. IVA	ANNUALE (2)	≤ €. 5.000	Libero	dal 1/01 dell'anno success.		Art. 10 c. 1 lett. a) DL 78/09
			> €. 5.000	Visto di conform.	dopo 10 giorni dall'invio della Dich. Iva vistata		
		INFRANN.	≤ €. 5.000	Libero	dopo l'invio del mod. TR		Artt. 30 e 38-bis DPR 633/72
			> €. 5.000	Visto di conform.	dopo 10 giorni dall'invio del mod. TR vistato		
	DI CREDITI IID	- IRPEF e add., IRES, IRAP - Ritenute (da mod. 770) - Imposte sostitutive	≤ €. 5.000	Libero		dal 1/01 dell'anno succ. al periodo d'imposta	Art. 1 c. 574 L. 147/13
			> €. 5.000	Visto nella relativa Dich.			

(1) Limitazioni: la compensazione orizzontale:

- ✓ può essere sospesa (fino a 30 giorni) in caso di compensazioni che presentino profili "di rischio." (art. 37 c. 49-ter DL 223/2006; Prov. 28/08/2018)
- ✓ è vietata in presenza di ruoli non pagati per imposte erariali di importo > €. 1.500

(2) Il limite rimane pari ad € 50.000 a favore delle Start up "innovative" (art. 4 DL 3/2015)

Inoltre, l'utilizzo in compensazione del credito Iva nel mod. F24 va obbligatoriamente effettuato tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel o Fisconline) indipendentemente dall'entità del credito utilizzato.

Rimborsi Iva: sono eseguiti senza alcuna garanzia, purché siano rispettati i seguenti adempimenti:

1)	presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito che supera la soglia di €. 30.000, recante il visto di conformità (art.35, Dlgs241/97) o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo (art. 10, DL 78/2009)
2)	dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, DPR 445/2000) che attesti la sussistenza tra, l'altro, di requisiti attestanti la solidità patrimoniale del richiedente e la regolarità contributiva



Nota: resta fermo che il contribuente **può scegliere** di presentare la garanzia patrimoniale in luogo dell'apposizione del visto (o della sottoscrizione) e/o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Si ricorda, inoltre, che (CM 32/2014):

- **l'apposizione del visto/sottoscrizione** alternativa sulla dichiarazione è **unica**, avendo effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi (resta fermo che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione attestante le condizioni di solidità patrimoniale e di regolare versamento dei contributi).
- le **soglie** (rispettivamente di €. 5.000 e di €. 30.000) **vanno calcolate separatamente** per le compensazioni e per i rimborsi.

Esempio1

La Alfa Srl presenta a quadro VX un credito IVA di € 32.000, di cui:

- **€ 28.000** richiesti a **rimborso** (< €. 30.000)
- **€ 4.000** destinati in **compensazione** (< €. 5.000).

In tal caso:

- **non è necessario apporre il visto di conformità** al mod. Iva
- sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente le soglie di €. 5.000/30.000.

SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 35 Dlgs. 241/97, sono abilitati al rilascio del visto di conformità:

- **dottore commercialista o esperto contabile**
- **consulente del lavoro**
- **periti ed esperti tributati** iscritti negli **appositi ruoli** tenuti dalla CCIAA al 30/09/93
- **responsabile fiscale del CAF imprese**

abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (anche in capo alla società/studio associato di cui fanno parte)

che risultino **iscritti al Registro informatizzato della DRE**

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
	RSSMRA67P21L378W	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997
		MARIO ROSSI

SOGGETTI CHE NON POSSONO RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITÀ'

- Altri soggetti che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale (DM 19/04/2001) - cd. "**tributaristi**"
- **Revisori contabili** di cui al Dlgs 88/92 se non esercitano il controllo contabile
- Iscritti negli Albi degli avvocati (DM 12/07/2000)
- Iscritti negli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari (DM 19/04/2001)

SOTTOSCRIZIONE ALTERNATIVA

In caso di **società di capitali** soggetta all'obbligo del controllo contabile ex art. 2409-*bis* c.c. (dunque solo in presenza di controllo obbligatorio, non facoltativo):

- in alternativa al rilascio del visto di conformità
- è ammessa la sola **sottoscrizione della dichiarazione annuale** (che comporta l'attestazione dei medesimi controlli dei professionisti che appongono il visto di conformità - art. 2 c.2 DM 164/99)

Se la funzione del controllo contabile è attribuita al collegio sindacale/sindaco unico, saranno i singoli sindaci/sindaco unico a sottoscrivere la dichiarazione annuale.

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO		
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA

cod. 4 per i componenti del collegio sindacale
cod. 1 per i revisore esterno



ENTI LOCALI (CM 32/2014): si applica il medesimo criterio alla sottoscrizione da parte dell'organo di revisione dell'ente locale (RM 90/2010). La stessa considerazione è valida anche per l'organo di vigilanza della Regione (art.14, DL 138/2011)




VISTO DEL COMMERCIALISTA SULLA PROPRIA DICHIARAZIONE

I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità possono *"autocertificare"* la propria dichiarazione **senza alcun obbligo di rivolgersi a terzi** (CM 32/2014).

CONDIZIONI NECESSARIE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ

Per l'apposizione del visto di conformità è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- ⇒ **tenuta della contabilità e predisposizione della dichiarazione**
- ⇒ possesso di apposita **polizza assicurativa**
- ⇒ iscrizione nell'**elenco dei soggetti abilitati** presso la **DRE competente**.



1) TENUTA CONTABILITÀ E PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE

Come disposto dal DM 164/99 (e confermato da CM 57/09) il visto di conformità può essere rilasciato se le scritture contabili sono state tenute e la dichiarazione è stata predisposta alternativamente:

- dallo **stesso professionista** che rilascia il visto (o studio associato di cui faccia parte)
- direttamente dal contribuente**
- da una **società di servizi** (di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza del capitale ed a condizione che tali attività siano eseguite sotto la responsabilità del professionista che appone il visto).



SOCIETÀ DI SERVIZI (CM 12/2010): le scritture si ritengono "tenute da soggetto abilitato al visto" se:

- il/i professionista/i **abilitato/i al rilascio del visto** possiedono una quota > 50% del capitale (es: 50,01%)
- per **"l'intero periodo d'imposta e fino al rilascio del visto"**.

In caso contrario

- si configura la "tenuta delle scritture da soggetto non abilitato al rilascio del visto"
- e, dunque, il contribuente dovrà rivolgersi ad un professionista abilitato (che potrà anche essere il socio abilitato, previa consegna di tutta la documentazione – v. sotto) o CAF imprese.

SCRITTURE NON TENUTE DA SOGGETTO ABILITATO

Secondo l'Agenzia (CM 57/2009), ove le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente può rivolgersi alternativamente:

- ad un **CAF-imprese**
- ad un **professionista abilitato**

fornendo la documentazione necessaria alle verifiche.

Detto principio è applicabile anche, nel caso in cui il soggetto che tiene le scritture, "astrattamente abilitato ad apporre il visto di conformità", sia oggettivamente impossibilitato.

2) POLIZZA ASSICURATIVA

I professionisti che intendono rilasciare il visto di conformità devono essere dotati di specifica **polizza assicurativa**, onde garantire il risarcimento per gli eventuali danni arrecati al cliente.

La polizza deve rispettare le seguenti condizioni:

CARATTERISTICHE	NOTE
MASSIMALE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ deve essere adeguato: <ul style="list-style-type: none"> - al numero dei contribuenti assistiti - al numero dei visti, asseverazioni e certificazioni tributarie rilasciati ▪ non deve essere inferiore a € 3.000.000 (in passato € 1.032.913,80).
NESSUNA LIMITAZIONE A SPECIFICHE ATTIVITÀ	La copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell'assistenza fiscale senza alcuna limitazione ad un solo specifico modello di dichiarazione; pertanto la garanzia deve includere tutte le attività "di assistenza fiscale" (730, Iva, ecc.)
NESSUNA "FRANCHIGIA" O "SCOPERTI"	<p>la copertura assicurativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>in generale</u>: non deve contenere franchigie o scoperti - <u>in deroga</u>: sono ammesse franchigie o scoperti nel caso di "indennizzo diretto" al terzo danneggiato, con riserva di successiva rivalsa sul professionista per l'importo rientrante nella franchigia.
RISARCIMENTO	la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto (indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo).



VISTO PER IL MOD. 730 E VISTO PER IL MOD. IVA

Il visto di conformità interessa anche l'attività di assistenza fiscale prestata per il 730. In caso di visto "infedele" sul 730, al CAF/professionista abilitato è richiesto il pagamento di una somma pari imposta + sanzione + interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (responsabilità "diretta").

Per tale motivo, il professionista (CM 7/2015):

- interessato ad apporre il visto di conformità sul 730: deve integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura del rischio derivante dal rilascio del "visto infedele"
- in caso contrario (**visto di conformità solo ai fini del credito IVA**): **non è richiesta l'integrazione della polizza** per la copertura del "rischio 730".

CASI PARTICOLARI	
STUDIO ASSOCIATO	il professionista che svolge l'attività in uno studio associato può utilizzare la polizza stipulata a nome dello studio associato per i rischi professionali, purché preveda un'autonoma copertura a garanzia dell'attività prestata dai singoli professionisti (e rispetti le condizioni di cui sopra). La polizza stipulata dallo studio associato, infatti, deve garantire la <u>totale copertura</u> di eventuali danni subiti da contribuente, Stato o altro Ente derivanti dall'attività svolta <i>"dal singolo professionista distintamente abilitato"</i> . Ai fini del massimale, non rileva il numero dei professionisti abilitati indicati separatamente in polizza.
SOCIETÀ DI SERVIZI	il professionista che si avvale di una società di servizi (di cui detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale) può utilizzare la polizza stipulata dalla società a condizione che il contratto si configuri come <i>"contratto a favore di terzo [professionista] fermo restando il rispetto delle altre prescrizioni previste dalla norma"</i> . In tale fattispecie l'eventuale risarcimento del danno arrecato dal professionista sarebbe completamente garantito.

3) ISCRIZIONE ELENCO DEI "CERTIFICATORI" DELLA DRE

Per poter rilasciare il visto di conformità, i professionisti devono essere **iscritti nell'apposito elenco dei soggetti abilitati** tenuto presso la DRE competente in ragione del loro domicilio fiscale.

A tal fine, l'interessato, deve presentare apposita **comunicazione** alla DRE (v. RF 53/2015).

Momento rilevante: i richiedenti in possesso dei requisiti, sono inseriti *"nell'elenco centralizzato dei soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità a decorrere dalla data della comunicazione"* (Com. stampa 24/02/2010). L'iscrizione ha **effetto retroattivo**; il professionista, quindi, può prestare assistenza fiscale **dalla data di presentazione** della comunicazione alla DRE (CM 57/2009).



MANTENIMENTO ISCRIZIONE: i professionisti **già iscritti nell'elenco**, al fine di mantenere l'iscrizione, devono far **pervenire alla competente DRE:**

- il **rinnovo della polizza assicurativa** (ove scaduta prima del rilascio del visto)
- la **quietanza di pagamento** se il premio è stato suddiviso in rate (annuali o meno) attestando la permanenza dei requisiti comunicati in precedenza (artt. 46 e 47 DPR 445/2000).

Anche **eventuali variazioni** intervenute rispetto alle condizioni iniziali che hanno permesso l'iscrizione (nuova polizza, subentro di nuovi soci, ecc.), vanno comunicate alla DRE entro 30 giorni dal loro verificarsi.


Modalità di comunicazione: in generale è ammesso l'invio tramite PEC, la consegna a mano o la raccomandata A/R; è tuttavia opportuno verificare le modalità di inoltro presso la DRE competente.

Comunicazioni della DRE: nel caso di **riscontro di carenze/irregolarità**, **"il professionista viene informato dalla Direzione regionale competente al fine di integrare e/o regolarizzare la comunicazione"** (CM 7/2015); non è chiaro, invece, se la DRE vi sia obbligata anche nel caso in cui l'irregolarità si verifichi dopo la prima iscrizione (sulla mancata presentazione della documentazione, si rileva una diversa posizione tra la DRE Lombardia – si invita il professionista a regolarizzare la propria posizione - e la DRE Piemonte - procedono alla cancellazione decorsi 30gg dal termine)

VISTO DI CONFORMITÀ NON VALIDAMENTE RILASCIATO

NEW - Le istruzioni al Mod. Iva 2019 individuano, per la prima volta, le fattispecie in cui il visto di conformità si considera non validamente rilasciato.

Considerate le conseguenze in termini sanzionatori in capo al contribuente, occorrerà porre particolare attenzione alle fattispecie ivi individuate.

1)	Il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali
2)	 il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione (firmatario della sezione "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA")
3)	Il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco della DRE ma non risulta "collegato" con l'associazione professionale/la società di servizi/la Stp che ha trasmesso la dichiarazione. Il professionista risulta "collegato" col soggetto che trasmette quando quest'ultimo soggetto coincide con: ✓ l'associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita dai soggetti abilitati ✓ la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti abilitati ✓ la società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dall'art. 10 L. 183/2011 di cui il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci .
4)	Il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco della DRE ma non risulta "collegato" con la società partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica Il professionista risulta "collegato" col soggetto che trasmette quando quest'ultimo soggetto coincide con la società partecipata esclusivamente dai consigli nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all'art. 3, c. 3, lett. b), Dpr 322/98 e dai rispettivi associati.
5)	In caso di CAF, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell'assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione
6)	In caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell'assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione ma il CAF non risulta "collegato" con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l'associazione che ha trasmesso la dichiarazione
7)	In caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione Il soggetto che rilascia il visto risulta "collegato" col soggetto che trasmette quando (RM 103/2017) quando è un dipendente della società inquadrabile tra le società di cui all'art. 2 DM 18/02/1999, di seguito indicate: ✓ società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più del 50% del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori (art. 32 c. 1 lett. a), b), c) D.lgs 241/97), oppure nella misura del 100% da società di servizi partecipate per più del 50% dalle predette associazioni (art. 2, c. 1, lett. a), DM 18/02/1999) ✓ società cooperativa/società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2, c. 1, lett. a), DM 18/02/1999) ✓ consorzio/società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter C.C., i cui aderenti sono, in misura superiore al 50%, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, co. 1, lett. a), b), c) del D.lgs 241/97 e soci delle predette associazioni (art. 2, c. 1, lett. b), DM 18/02/1999).



ATTENZIONE – le istruzioni confermano quanto già rinvenibile dalle precedenti CM 7/2015 ed RM 23/2016: nel caso di **contribuente non abilitato** (es: tributarista non iscritto alla CCIAA al 30/09/1993; società di servizi controllata da quest'ultimo; ecc.) che si avvale di un collega abilitato per l'apposizione del visto:

- la dichiarazione va inviata da quest'ultimo
- non potendo essere inviata dal soggetto non abilitato

In sostanza, in questo caso i riquadri "Impegno alla presentazione telematica" e "Visto di conformità" dovranno essere **sottoscritti dal medesimo soggetto** (abilitato al visto).

CHECK – LIST PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Il professionista, per poter procedere a rilasciare il “visto di conformità” è tenuto:

- ad effettuare una **serie di controlli** sui modelli Iva
- **a conservare**, per eventuali verifiche, il lavoro svolto

I CONTROLLI

Al fine di attestare la correttezza formale della dichiarazione nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, l'Agenzia, ha precisato che (CM 57/2009 e CM 134/1999):

a)	i controlli della dichiarazione annuale sono finalizzati ad evitare : <ul style="list-style-type: none"> ▪ errori materiali e di calcolo nella determinazione dell'imponibile e dell'imposta ▪ errori nel riporto del credito dell'anno precedente
b)	il controllo implica la verifica: <ul style="list-style-type: none"> ▪ della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini dei redditi e dell'IVA ▪ della corrispondenza tra i dati esposti nel mod. Iva e le risultanze dei registri Iva ▪ della corrispondenza dei dati esposti nella scritture contabili (registri Iva) e la relativa documentazione (fatture emesse / ricevute)
c)	l'attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito , ma il solo riscontro documentale in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative rilevanti ai fini IVA.



Nota: i controlli non dovranno essere limitati agli elementi da cui scaturisce il credito ma **dovranno estendersi alla verifica della sussistenza dei requisiti per il rimborso** (CM 7/2015 e CM 57/2009).

Ai fini dell'apposizione del visto di conformità è **necessario** che il “certificatore” verifichi:

CODICE ATTIVITÀ	che il codice attività indicato nella dichiarazione Iva (quadro VA) corrisponda a quello risultante dalla documentazione contabile , desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche (tabella ATECO 2007)
CONTROLLO DOCUMENTALE	la sussistenza di una delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare il credito IVA , ossia la presenza: <ul style="list-style-type: none"> ▪ prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni ▪ di operazioni non imponibili ▪ di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili ▪ di operazioni non soggette all'imposta ▪ di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.
CREDITO 2017	va verificato il corretto riporto nel modello Iva 2019

In relazione alla **documentazione** da esaminare, la CM 57/09 opera una distinzione tra l'ammontare del credito utilizzabile in compensazione (orizzontale) ed il volume d'affari:

CREDITO COMPENSABILE ≥ VOLUME D'AFFARI	nel caso di credito IVA destinato all'utilizzo in compensazione \geq volume d'affari (caso poco frequente) va effettuata l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili .
CREDITO COMPENSABILE < VOLUME D'AFFARI	nel caso in cui il credito IVA è < volume d'affari (caso frequente), la verifica: <ul style="list-style-type: none"> ▪ riguarda la documentazione rilevante ai fini dell'Iva (attiva e passiva) ▪ con imposta > 10% dell'ammontare complessivo dell'Iva detratta nel periodo

Si ritiene che il controllo debba riguardare anche le fatture emesse.

Esempio: se l'IVA detratta nel 2018 è pari ad € 160.000 devono essere controllate tutte le fatture (acquisti / emesse) con imposta superiore a € 16.000.



Nota: il certificatore può decidere di eseguire i suddetti **controlli**

- **utilizzando altri criteri in base alla specifica situazione del contribuente** (es: controllare le fatture con IVA superiore al 5% dell'IVA detratta ovvero con IVA superiore a un determinato importo)
- in modo da poter dimostrare che il controllo ha riguardato un **campione significativo** di fatture.

Esempio2

L'ammontare complessivo dell'Iva detratta (rigo VL2) è di €. 100.000.

Il certificatore, per poter rilasciare il visto:

- **deve** controllare tutte le fatture (di acquisto ed emesse) con Iva superiore ad €. 10.000)
- **può estendere** i controlli **adottando altri criteri**, in base alla situazione del contribuente, in modo tale da dimostrare che il controllo ha riguardato un campione "significativo" di fatture.

Ai fini del computo dell'ammontare del credito, è altresì opportuno:

- a) controllare i saldi delle liquidazioni periodiche (mensili/trimestrali) ed i relativi versamenti con quanto riportato nella dichiarazione IVA annuale (quadri VH e VL)
- b) verificare l'esposizione di un credito Iva dell'anno precedente nella dichiarazione presentata (con riferimento al credito IVA 2017, si dovrà verificare che il suo ammontare, indicato a quadro VX del mod. IVA 2018, corrisponda a quanto riportato a rigo VL8 del mod. IVA 2019)
- c) verificare che il modello dell'anno scorso, in presenza di un credito IVA 2017 destinato alla compensazione orizzontale in F24 per importi superiori a € 15.000 (o di €. 5.000 se è stata presentata dichiarazione integrativa post 24/04/2017 – v. RM 57/2017) sia stato "certificato".

DOCUMENTAZIONE

Al fine di non prestare la garanzia in presenza di una **richiesta di rimborso > € 30.000**:

- è necessario presentare il modello IVA munito del visto di conformità
- vanno apposte le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

ATTESTAZIONE CONDIZIONI PATRIMONIALI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Al fine di non prestare la garanzia in presenza di una **richiesta di rimborso > € 30.000**, il contribuente deve rilasciare la seguente dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

- ➔ resa barrando le relative caselle e apponendo la firma nell'apposito riquadro
- ➔ consegnando copia del documento d'identità all'intermediario che effettua la trasmissione

Si ritiene che di tale "*acquisizione*" debba essere fatta menzione nella check-list.

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica, condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

- ☐ a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- ☐ b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- ☐ c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

Non va compilato in presenza di credito Iva:

- destinato in compensazione/detrazione
- chiesto a rimborso per importo ≤ €. 30.000

ATTESTAZIONE SOCIETÀ NON OPERATIVE

L'art. 30 co. 4 della L.724/94 prevede che le società/enti "di comodo" non hanno diritto a richiedere il rimborso del credito (di qualsiasi entità) risultante dalla dichiarazione annuale IVA.

Pertanto, le società che intendono chiedere il rimborso dell'eccedenza Iva a credito devono attestare l'assenza dei requisiti che qualificano le società "di comodo".

La dichiarazione sostitutiva è resa mediante sottoscrizione del campo 8 nel rigo VX4 (CM 32/2014).

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 474 del 1997 e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge n. 488 del 1999, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste

Il riquadro:

- va compilato: in caso di credito Iva a rimborso (anche < €. 30.000)
- non va compilato: se il credito è destinato in compensazione/detrazione

FIRMA

Campi alternativi

Interpello

Anche in tal caso, le istruzioni specificano che

- ➔ la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è resa con la sottoscrizione del contribuente sulla copia "cartacea" della dichiarazione Iva, nell'apposito riquadro del quadro VX
- ➔ il sottoscritto deve consegnare all'intermediario anche copia del proprio documento d'identità

Analogamente al caso precedente, anche tale "acquisizione" va rilevata nella check-list.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di attestare la correttezza dell'esecuzione dei controlli, il "certificatore" deve conservare:

- copia della documentazione (fatture, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ecc.)
- unitamente alla check-list del controllo svolto.

VISTO DI CONFORMITÀ E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Come noto, i contribuenti possono presentare una "integrativa" entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (art. 2 c. 8 Dpr 322/98)

Sul punto, la **CM 35/2015** ha riconosciuto la possibilità:



- ➔ di presentare un **mod. IVA integrativo**
- ➔ ritenuto "a favore" e, pertanto, **gratuito**

al fine di (v. RF 011/2017):

- a) apporre il visto di conformità
- b) revocare (in tutto o in parte) l'importo originariamente richiesto a rimborso
- c) aumentare l'importo a rimborso e ridurre quanto utilizzabile in compensazione o detrazione.

Mancata apposizione del visto: in presenza di dichiarazione priva di visto/sottoscrizione alternativa

- il contribuente può provvedere alla correzione mediante una **dichiarazione integrativa**



N.B.: la CM 35/2015 ha affrontato il solo caso di integrazione per apporre il visto ad una dichiarazione "a rimborso"; tuttavia già in precedenza l'Agenzia aveva esteso tale possibilità alle richieste "in compensazione"

- da inviare entro il termine di presentazione della **dichiarazione relativa all'anno successivo**.



N.B.: come anticipato, secondo l'Agenzia si tratta di una dichiarazione "a favore", alla quale dovrebbe applicarsi il maggior termine introdotto dal DL 193/2016 (prescrizione dell'annualità). Tuttavia, il fatto che possa essere considerata una modifica di una manifestazione "di volontà" consiglia di procedervi nel termine breve.